

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/1441-QUATER-C/10 presentato da ELISABETTA RAMPI testo di giovedì 28 gennaio 2010, seduta n.275

La Camera,  
premessi che:

l'articolo 22 del disegno di legge in oggetto prevede la costituzione nella pubblica amministrazione del «Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni», che sostituisce i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing;

tale decisione costituisce una battuta d'arresto per la promozione della pari opportunità delle donne nei luoghi di lavoro a fronte della proficua attività svolta in questi anni dai comitati per le pari opportunità; in nome della «semplificazione», infatti, si smantella un organismo che è stato punto di riferimento per migliaia di lavoratrici, sostituendolo con un comitato che comprende genericamente la lotta alle discriminazioni ed al mobbing, senza alcun stanziamento aggiuntivo per la sua realizzazione; senza la riconferma del ruolo di promozione delle politiche di parità nei luoghi di lavoro;

la promozione dei diritti delle donne è stata, inoltre, ulteriormente attaccata dalla drastica riduzione di risorse operata in sede di approvazione del bilancio che, per l'anno in corso, ha previsto un decremento di 25,61 milioni di euro prevedendo per la promozione dei diritti e delle pari opportunità solo 4,31 milioni di euro;

tutto ciò sembra contrastare con quanto previsto dall'Unione europea che il 4 novembre 2009 ha inviato all'Italia un parere motivato (procedura di infrazione n. 2006/2441) per non avere recepito correttamente la direttiva 2000/78/CE che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro;

la Commissione europea infatti ritiene che le disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 luglio 2003 n. 216, che ha recepito la direttiva in questione, come modificato dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, violino la normativa comunitaria in quanto:

1. non prevedono l'obbligo per tutti i datori di lavoro di prevedere «soluzioni ragionevoli» per tutte le categorie di disabili;

2. impongono al ricorrente, nei casi di ricorso per mancata applicazione del principio di parità del trattamento, una condizione ulteriore di «gravità» degli elementi di fatto idonei a fondare la presunzione dell'esistenza di atti, o comportamenti discriminatori, non prevista dalla direttiva;

i dati relativi all'occupazione femminile dimostrano che l'Italia si colloca ad un livello ben al di sotto della media europea - 46,3 per cento contro il 57,4 per cento - ed è assai lontana dal raggiungimento degli obiettivi della Strategia di Lisbona 2010, che prevede il 60 per cento,

impegna il Governo

a rafforzare le iniziative per sostenere l'effettiva promozione delle pari opportunità delle donne nei luoghi di lavoro, consentendo, peraltro, di raggiungere in tempi brevi gli obiettivi fissati dalla Strategia di Lisbona.

9/1441-quater-C/10.(Testo modificato nel corso della seduta). Rampi, Codurelli, Bellanova, Damiano, Schirru, Gatti, Madia, Santagata, Miglioli, Mattesini, Mosca, Berretta, Boccuzzi, Bobba, Gnechi.